

ACCORDO QUADRO

(art. 15 legge 241/1990; art. 7, comma 4, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

**PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI TRASPORTI E DELLA
LOGISTICA**

TRA

- **Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica — ITL, CF/P. IVA**
02446681203, con sede legale in Viale Aldo Moro 38 Bologna, in persona del legale
rappresentante pro tempore, _____;

ED I SEGUENTI ENTI

- **Regione Emilia-Romagna** - Codice Fiscale 80062590379, con sede legale in
Viale Aldo Moro 52 - Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore
_____;

- **Città Metropolitana di Bologna** - Codice fiscale/Partita IVA 03428581205, con
sede legale in Via Zamboni 13 - Bologna, in persona del legale rappresentante pro
tempore _____;

- **Università degli Studi di Parma**, Partita IVA 00308780345 via Università, 12 -
Parma, in persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante pro-tempore,
_____;

- **Alma Mater Studiorum - Università di Bologna**, con sede in Bologna, Via
Zamboni n.33, Codice Fiscale 80007010376, in persona del Magnifico Rettore e legale
rappresentante pro-tempore _____;

- **Università Cattolica Sacro Cuore**, sede di Piacenza - CF 02133120150 con sede
legale in Largo A. Gemelli 1 - Milano, in persona del legale rappresentate pro tempore
Rettore, _____;

- **Politecnico di Milano, Polo di Piacenza**, codice fiscale 80057930150 e Partita



IVA 04376620151, con sede legale in Polo Territoriale di Piacenza Via Scalabrini 76 -

Piacenza, in persona del Pro-Rettore delegato, _____;

- **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, Partita IVA: 00427620364, con

sede in Via Università n. 4 - Modena, in persona del Magnifico Rettore e legale

rappresentante pro-tempore _____;

- **Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale** CF

92033190395 con sede legale in Via Antico Squero, 31 - Ravenna in persona del

Presidente e legale rappresentante pro-tempore _____;

- **Provincia di Ravenna** - CF 00356680397, con sede legale in Piazza Caduti per

la Libertà 2 - Ravenna, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

_____;

- **Comune di Ravenna** Partita IVA 00354730392 con sede legale in Piazza del

Popolo, 1 - Ravenna in persona del legale rappresentante pro

tempore_____;

- **Comune di Piacenza** codice fiscale-Partita IVA 00229080338, con sede legale in

piazza Cavalli 2 - Piacenza, in persona del legale rappresentante pro

tempore_____;

- **Provincia di Piacenza** - CF 00233540335 con sede legale in Corso Garibaldi 50

- Piacenza, in persona della Vice Presidente _____;

Di seguito indicati come "Parti"

Visti:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi",

relativo agli accordi di tra pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati;

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare, l’articolo 7, comma 4, in base al quale “la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- la legge regionale 28 luglio 2004, n. 17, la quale all’art. 31 “Partecipazione alla Fondazione Istituto sui trasporti e la Logistica”, commi 1 e 2, prevede quanto segue:

“1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, quale ente fondatore originario, a partecipare alla Fondazione denominata “Istituto sui trasporti e la logistica” costituita in data 17 dicembre 2003 con atto del notaio Federico Stanne, repertorio n. 47845.”

“2. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;

b) che persegua, senza fini di lucro, le finalità statutarie;

c) che sia consentita la presenza di almeno un rappresentante nominato dalla

Regione Emilia- Romagna nel consiglio d'amministrazione, secondo quanto previsto

dall'attuale statuto della Fondazione.”;

- Lo statuto della Fondazione “Istituto sui Trasporti e la Logistica” (ITL), ed in

particolare l’art. 3 “Scopo”, in base al quale:

“1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo i criteri dell’obiettivo

economicità.

2. La Fondazione persegue la finalità di sviluppo delle competenze in materia di

trasporti e di logistica in ambito regionale.

3. A tale scopo la Fondazione svolge le seguenti attività:

a. Studio dei fenomeni e delle problematiche relative al trasporto e alla logistica

delle merci e diffusione dei risultati;

b. Elaborazione di ricerche sui metodi per uno sviluppo sostenibile dei sistemi di

movimentazione delle merci in ambito urbano ed extra-urbano;

c. Analisi della domanda e definizione di politiche e di progetti per la formazione

degli operatori che intervengono a tutti i livelli nel sistema dei trasporti e della logistica

delle merci;

d. Individuazione delle modalità di calcolo dei costi interni ed esterni della

movimentazione e del trasporto delle merci e delle procedure per la valutazione dei costi

e dei benefici connessi all’uso delle diverse soluzioni di sistema con riferimento a progetti

infrastrutturali di interesse regionale;

e. Sviluppo delle tecniche e degli strumenti per la pianificazione regionale dei

trasporti, in particolare creazione di basi dati, osservatori del trasporto merci, campagne

di rilevazione sulle attese degli operatori;

f. Creazione e gestione di sistemi di comunicazione e di marketing territoriale per

la diffusione della conoscenza delle attività in corso da parte della Regione Emilia-

Romagna e degli Enti Locali e delle opportunità di investimento nel settore della logistica;

g. Supporto alla Regione Emilia-Romagna per la formulazione di linee guida e

proposte per la formulazione di atti anche normativi e di indirizzo, di piani e programmi

nel settore della logistica, sia per quanto concerne la definizione dei percorsi e delle

modalità di formazione della forza lavoro ad ogni livello, sia per quanto riguarda

eventuali programmi di aiuto ad imprese di logistica e di servizio alla logistica;

h. Supporto agli enti di formazione per la predisposizione degli strumenti tecnici e

del materiale didattico necessario per l'attività formativa e di aggiornamento

professionale;

i. Supporto alle Province e ai Comuni per la definizione di progetti locali finalizzati

allo sviluppo e alla razionalizzazione della logistica urbana e di distretto, per la messa a

punto di specifiche misure di organizzazione della mobilità, per la definizione di progetti

urbani integrati e di soluzioni infrastrutturali appropriate.

Considerato che:

- I Partecipanti alla Fondazione sono costituiti da soggetti pubblici e da un socio

Università non statale (Università Cattolica), giuridicamente riconosciuta con Regio

Decreto 2 ottobre 1924, n. 1661; tali Parti sono interessate, nell'ambito delle

rispettive finalità istituzionali, alla pianificazione dei trasporti e della logistica, anche

in ambito urbano, e ad attività inerenti i servizi pubblici in materia di trasporti;

- la Fondazione ITL dichiara di essere un organismo di diritto pubblico, per la

presenza di requisiti soggettivi e oggettivi con riferimento, sotto quest'ultimo profilo,

all'istituzione della medesima "per soddisfare specificatamente esigenze di interesse

generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o

commerciale" (D.lgs. 31/03/2023, n. 36, all. I.1, art. 1)

- la Fondazione opera in regime economico a costi ricavi, e si propone di raggiungere un utile attraverso la quota a mercato, utile che non procederà a distribuire tra i soci.

Premesso che:

- la Fondazione ITL svolge in parte preponderante attività di acquisizione di finanziamenti UE, per conto proprio e per gli enti soci, utilizzando tali fondi per svolgere attività di cooperazione nel settore della pianificazione dei trasporti e della logistica anche in ambito urbano e nel settore dei servizi pubblici in materia di trasporti, anche con lo svolgimento di attività istruttoria e la realizzazione di studi e ricerche in tale settore;

- la Fondazione ITL svolge un ruolo di interesse comune e di supporto agli enti soci per lo svolgimento di attività a supporto della pianificazione dei trasporti e della logistica anche in ambito urbano e nel settore dei servizi pubblici in materia di trasporti, specie negli ambiti i settori in cui è maggiore il profilo strategico rispetto ai profili meramente progettuali, anche attraverso l'acquisizione di fondi UE;

- la finalità della Fondazione ITL è volta allo sviluppo di competenze in materia di pianificazione dei trasporti e della logistica anche in ambito urbano e nel settore dei servizi pubblici in materia di trasporti e non alla crescita sul mercato;

- la Fondazione ITL non ha finalità di lucro e opera attraverso il rimborso dei costi sostenuti per le attività che svolge, secondo quanto previsto dallo statuto;

- la Fondazione ITL dichiara, dunque, di svolgere per almeno l'80% attività di cooperazione in ambiti di interesse comune per gli aderenti al presente accordo, specie al fine di consentire l'espletamento di scelte strategiche incentrate su profili di interesse pubblico, non meramente tecniche;

- la Fondazione ITL, a sua volta, può avvalersi dei soggetti che fanno parte del

presente accordo, ossia le Parti potranno svolgere attività in collaborazione che siano oggetto dell'accordo, in un contesto di cooperazione reciproca, purché soddisfino i requisiti di cui all'art. 7, comma 4, D.lgs. n. 36/2023, ferma restando l'applicazione delle ulteriori procedure di affidamento previste dal medesimo decreto legislativo, ove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 7 comma 4 citato.

- **Considerato inoltre che:**

- nel tempo, il costante e proficuo scambio di informazioni e di apporti tra le Istituzioni è stato suggellato con diversi accordi su tematiche di comune interesse ed in particolare in data 22 luglio 2020 REP.n.266 le parti hanno stipulato un accordo quadro di collaborazione, avente ad oggetto attività di interesse comune nell'ambito della pianificazione dei trasporti e della logistica anche in ambito urbano con riferimento ai profili di stretto interesse pubblico in tema di trasporti di durata triennale con possibilità di rinnovo;

- in vista della scadenza del citato accordo quadro la Fondazione ITL ha proposto alle parti la stipula di un nuovo accordo quadro avente le medesime finalità del precedente;

- la Regione, le Università e gli Enti territoriali sopra indicati intendono cooperare con la Fondazione ITL negli ambiti di ricerca ed analisi in materie di trasporti e logistica;

- le Parti convengono, pertanto, nell'ambito delle rispettive finalità, di addivenire a una collaborazione con la Fondazione ITL non episodica per la progettazione e realizzazione congiunta di attività oggetto del presente accordo;

- i reciproci impegni e le modalità di svolgimento delle rispettive attività saranno dettagliati con successivi specifici Accordi attuativi; le Parti indicheranno i Referenti delle singole attività in base alle competenze necessarie per l'esecuzione delle stesse;

- gli accordi attuativi, nell'ambito di quanto definito nel presente accordo quadro,

disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti,

specificando, in particolare, le attività in capo ai sottoscrittori, gli aspetti organizzativi,

economico-finanziari e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della

collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza

- le Parti, al momento della sottoscrizione degli accordi attuativi, dovranno

dichiarare di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate

dalla cooperazione;

le Parti come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti stipulano il presente Accordo Quadro di collaborazione ("Accordo")

Articolo 1 - Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. Con il presente Accordo le Parti concordano di sviluppare congiuntamente

attività di interesse comune nell'ambito della pianificazione dei trasporti e della logistica,

anche in ambito urbano, con riferimento ai profili di stretto interesse pubblico in tali

contesti e nell'ambito dei servizi pubblici in materia di trasporti. Tali attività

pianificatorie in materia di trasporti e di supporto alla pianificazione, di interesse

pubblico, rappresentano l'elemento di interesse comune tra tutte le Parti.

3. In particolare, la Fondazione ITL svolge attività istruttoria, ovvero di studio e

ricerca, nei settori di cui sopra, anche con predisposizione di pareri, proposte, indagini e

studi, in collaborazione e nell'interesse comune di ITL e delle Parti del presente accordo,

nei limiti previsti dalla legge. Parimenti, le altre Parti del presente accordo possono

svolgere in collaborazione e nell'interesse comune anche disgiuntamente, di volta in

volta, attività oggetto del presente accordo, in esecuzione dello stesso, purché siano

presenti le condizioni di cui all'art. 7, comma 4, D.lgs. n. 36/2023. È escluso il ricorso

prevalente a terzi per lo svolgimento delle attività e comunque nei limiti delle norme in materia.

4. I risultati delle attività svolte sono di comune fruizione da parte degli enti che stipulano l'accordo attuativo a cui tali attività si riferiscono.

5. Ciascuna delle Parti del presente Accordo può sottoscrivere protocolli, ovvero Accordi operativi ed attuativi con la Fondazione ITL, nel rispetto del presente Accordo. Gli accordi attuativi disciplinano unicamente le attività oggetto dell'Accordo quadro.

6. La Fondazione ITL concorda con le Parti di predisporre un piano almeno annuale delle attività oggetto del presente Accordo, al fine di garantire massima informazione e trasparenza sulle attività svolte. Tale piano è suscettibile di variazioni o integrazioni. L'approvazione dell'accordo non impegna le parti a stipulare alcun accordo attuativo

7. Il presente Accordo quadro è aperto all'adesione di altri soggetti pubblici che condividano le attività di cui al comma 2 oggetto dell'accordo.

8. Lo svolgimento di attività esterne al perimetro del presente Accordo, per l'oggetto o per la natura degli enti coinvolti, avviene secondo le procedure ordinarie di cui al D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 2 –Oneri finanziari

Il presente Accordo prevede lo svolgimento comune di attività in ambito istituzionale.

Considerato che:

i) l'oggetto del rimborso è strettamente connesso con l'attività istituzionale svolta dalle Parti;

ii) gli importi erogati hanno carattere di rimborso spese in quanto non si configurano come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso e, in ogni caso, con esclusione di ogni remunerazione di utili;

iii) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti dal presente Accordo non emerge, perché non sussiste fra le stesse, un'operazione di scambio beni servizi dietro corrispettivo bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolte dalle Parti che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n. 1 e n. 4 del DPR n. 633/72.

Le spese ammissibili a rimborso potranno essere quelle direttamente imputabili allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.

Articolo 3 - Impegni delle parti

1. La Fondazione ITL sulla base dell'ultimo bilancio approvato:

a) informa ogni anno le parti del presente Accordo su tutte le attività svolte in esecuzione del presente Accordo e su quelle svolte a mercato;

b) si impegna a fornire annualmente un report sui costi delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo.

2. I sottoscrittori si impegnano al rispetto del presente Accordo, informandosi di ogni elemento che possa influire sulla sua corretta applicazione.

Articolo 4 - Referenti dell'accordo quadro

Per l'attuazione dell'attività dell'accordo ciascuna delle parti designerà un Referente, al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione e l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Art. 5 - Durata rinnovo e recesso

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà una durata pari a 5 anni. Il presente Accordo potrà essere rinnovato, per un periodo di pari durata, previo espresso accordo fra le Parti.

2. Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo non determinerà la

cessazione di eventuali Accordi attuativi in essere che dovranno mantenere i rispettivi termini di durata. Gli stessi dovranno essere conclusi entro un anno dal termine fissato per l'accordo quadro.

3. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato tramite comunicazione scritta notificata mediante P.E.C. a tutte le Parti.

4. Il recesso ha effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

5. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.

6. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo Quadro, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Articolo 6 - Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirle bonariamente, saranno devolute agli organi giudiziari del Foro di Bologna.

2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti è domiciliata presso la propria sede legale indicata in epigrafe.

Art. 7- Riservatezza, Risultati, Privacy, Comunicazione

1. Ciascuna delle Parti garantisce che il personale destinato allo svolgimento delle attività assicuri, nei confronti di soggetti non autorizzati, la riservatezza di tutte le informazioni e di tutti i documenti acquisiti nell'ambito del presente accordo e ne rispetti le finalità di utilizzo.

2. La disciplina dei risultati delle attività congiunte sarà dettata dagli specifici accordi attuativi, che dovranno in ogni caso essere compatibili con gli eventuali accordi

relativi al finanziamento delle attività, qualora siano finanziate da terzi.

3. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente con le modalità e per le finalità necessarie alla realizzazione delle attività, conformemente quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation — GDPR)". Per quanto concerne l'informativa sul trattamento dei dati personali operato dalle parti, si rinvia a quanto riportato sui siti istituzionali delle Parti stesse.

4. Qualunque iniziativa di comunicazione che riguardi le attività oggetto del presente Accordo dovrà dare menzione del ruolo avuto dalle Parti nelle realizzazioni progettuali.

5. Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle medesime e pertanto il presente Accordo non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.

Art. 8- Disposizioni fiscali

1. Le attività del presente Accordo si svolgono nell'ambito delle attività istituzionali e non in esercizio di impresa, per cui sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/72 e non sono soggette alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR 600/73.

2. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico della Fondazione ITL.

Art. 9- Sottoscrizione

1. Il presente accordo è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" in unico originale.

Letto e sottoscritto digitalmente da:

Per Città Metropolitana di Bologna

Il _____

(_____)

Firmato digitalmente

Per Università degli Studi di Parma

Il Magnifico Rettore

(_____)

Firmato digitalmente

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Il Magnifico Rettore

(_____)

Firmato digitalmente

Per Università Cattolica Sacro Cuore – Sede di Piacenza

Il Rettore

(_____)

Firmato digitalmente

Per Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Piacenza

Il Pro-Rettore

(_____)

Firmato digitalmente

Per Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Il Magnifico Rettore

(_____)

Firmato digitalmente

Per Autorità di Sistema portuale del mar Adriatico centro settentrionale

Il Presidente

(_____)

Firmato digitalmente

Per Provincia di Ravenna

Il Presidente

(_____)

Firmato digitalmente

Per Comune di Ravenna

Il _____

(_____)

Firmato digitalmente

Per Comune di Piacenza

Il _____

(_____)

Firmato digitalmente

Per Provincia di Piacenza

Vice Presidente

(_____)

Firmato digitalmente

Per Regione Emilia-Romagna

Il _____

(_____)

Firmato digitalmente

Per Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica - ITL

Il Presidente

(_____)

Firmato digitalmente